



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

USS_FRACCARO 0000298 P-

del 11/11/2019



25576557

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio del coordinamento legislativo
- Ragioneria Generale dello Stato

DRP-0008697-A-11/11/2019

LORO SEDI

Oggetto: A.C. 2220 - "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Articolo aggiuntivo: "Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa".

Si trasmette per la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.C.M. 10 novembre 1993, l'allegata proposta emendativa al disegno di legge in oggetto, corredata di relazione illustrativa e tecnica.

Riccardo Fraccaro

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«ARTICOLO 48-bis

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 la parola “*sei*” è sostituita dalla parola “*sette*” e al comma 3 le parole “*ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti*”. Conseguentemente, fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente implementata come segue: il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; il numero dei presidenti di tribunale amministrativo regionale è aumentato di due unità e, correlativamente, all'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola “*tre*” è sostituita dalla parola “*cinque*”; il numero dei consiglieri di stato è aumentato di 12 unità; il numero dei referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali è aumentato di 18 unità. L'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma il Governo è autorizzato a modificare, in coerenza con la presente disposizione e con le norme sopra citate, la predetta Tabella A, che nel testo attuale è abrogata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,

di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 7 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione, articolata in un unico comma, è volta a rendere effettivo l'adeguamento, pur se soltanto embrionale, dell'organizzazione e dell'organico magistratuale della giustizia amministrativa rispetto alle essenziali esigenze imposte da una debita considerazione del rilevante ruolo che la stessa – da sempre impegnata nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle imprese, nonché nel controllo di legalità sull'esercizio del potere pubblico – è sempre più chiamata a svolgere; essendosi assistito negli anni più recenti a un continuo ampliamento delle relative competenze e del relativo contenzioso in settori particolarmente nevralgici per la vita della comunità nazionale, vuoi inerenti al governo dell'economia e ai contesti di sviluppo, vuoi attinenti ai servizi al cittadino o ai diritti sociali.

L'articolo 1, comma 320, della legge di bilancio dello scorso anno (legge 30 dicembre 2018, n. 145) aveva perciò previsto un limitato stanziamento di somme, appunto *“al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato”*, autorizzando *“l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over”*.

Per tali finalità e per le connesse esigenze funzionali della giustizia amministrativa è stata autorizzata la spesa occorrente, nei limiti dell'onere massimo complessivo ivi indicato.

Senonché, a causa della genericità della disposizione che, pur accantonando risorse economiche nei limiti che è stato possibile rinvenire, non ha tuttavia consentito di finalizzarle efficacemente, il predetto stanziamento non è stato finora concretamente utilizzabile,

Sicché è ora assolutamente necessario consentire l'utilizzazione, mediante puntualizzazione, in sede normativa delle specifiche destinazioni delle somme ivi indicate; mentre ogni ulteriore rinvio di operatività della norma creerebbe serie disfunzioni al corretto andamento della giurisdizione, specie in termini di celerità dei giudizi e di conseguente tempestività della risposta alle istanze di giustizia di cittadini e imprese.

Tale esigenza è stata da ultimo espressa nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 8 novembre u.s., deliberando di rappresentarla ancora una volta.

Più in dettaglio, viene istituita un'ulteriore sezione presso il Consiglio di Stato – la settima, oltre a quella normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – mediante novella del pertinente articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Mentre le ulteriori determinazioni specifiche per assicurare la funzionalità della nuova sezione restano demandate, secondo quanto previsto in via ordinaria, al decreto che il

Presidente del Consiglio di Stato è annualmente chiamato a emanare ai sensi del quinto comma di detto articolo 1, viene determinata in tre unità, sulla base di quanto emerso negli anni da costanti prassi applicative, il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale.

Conseguentemente, l'organico dei consiglieri di Stato viene rimodulato in aumento di complessive 12 unità, onde assicurare alla neoistituita sezione una dotazione adeguata a quanto previsto dal terzo comma del ridetto articolo 1 (ferme restando le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).

Analogamente, per far fronte alle sempre più vaste competenze funzionali esclusive demandate al Tribunale amministrativo del Lazio con sede in Roma, il numero dei presidenti di tribunale amministrativo regionale è aumentato di due unità da preporre alle due ulteriori sezioni esterne che vengono istituite presso detto Tribunale. Congruentemente, viene elevato di 18 unità il numero dei referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali (per i quali la legge fissa una dotazione organica complessiva).

Mediante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rende integralmente definitivo l'aumento di organico già operato dal comma 480 della stessa legge, che ne aveva invece previsto un parziale riassorbimento al termine del 2023.

È demandato a un regolamento c.d. di delegificazione l'aggiornamento della tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per adeguarla alle odierne integrazioni del personale di magistratura, nonché a quelle precedenti per le quali era stato pretermesso l'aggiornamento.

Gli oneri finanziari occorrenti per far fronte a tutte le previsioni recate dalla disposizione in esame sono integralmente attinti da quelli già stanziati per il comma 320 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cui è data sostanzialmente piena attuazione.

Per esigenze di chiarezza e controllo è infine previsto che del personale assunto e dei relativi oneri l'amministrazione dia comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa è volta a modificare l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'incremento del numero delle sezioni consultive o giurisdizionali, che passerebbero dalle attuali sei a sette, e l'aumento da due a tre del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. Conseguentemente la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 (come progressivamente modificata) verrebbe incrementata come segue:

- presidenti di sezione del Consiglio di Stato: 3 unità;
- presidenti di TAR (riferibili specificamente al TAR Lazio – sezione di Roma): 2 unità;
- consiglieri di stato: 12 unità;
- referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali: 12 unità.

Inoltre, per effetto dell'abrogazione del comma 482 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, verrebbe meno la prevista riduzione della dotazione organica (nella misura di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, due consiglieri di Stato, e cinque referendari di TAR), disposta con effetto dal 1° gennaio 2023.

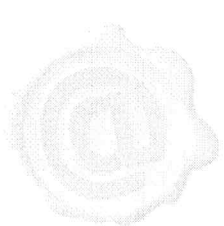
Al riguardo, si allega una tabella recante l'indicazione degli oneri necessari, nel decennio, a coprire la spesa connessa all'assunzione del personale sopra indicato. Si precisa che il computo è stato effettuato, tenuto conto della capienza delle risorse già stanziata con l'articolo 1, comma 32, della legge n. 145/2018, in relazione a 18 unità (invece che di 12) di personale del ruolo referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Si precisa altresì che si è fatto riferimento alla retribuzione media (in relazione al decennio) dei referendari di TAR, trattandosi della qualifica di ingresso nella carriera: ed invero, le qualifiche di primo referendario e di consigliere di TAR sono da considerarsi, alla fine del computo in parola, alla stregua di mere progressioni economiche (per le quali non è previsto un ingresso diretto dall'esterno). In dettaglio, si precisa la differenza di spesa media annua (con orizzonte decennale) in relazione a 6 referendari di Tar in più, rispetto ai 12 indicati nella proposta emendativa, è di circa euro 900.948,96.

Si aggiunge che, con riferimento ai presidenti del Consiglio di Stato e di TAR (attesa l'equiparazione tra le due figure), non sono previsti maggiori e nuovi oneri, in quanto la nomina a presidente è riservata ai consiglieri di Stato e di TAR con otto anni di anzianità nella qualifica i quali già godono, all'atto della nomina, del trattamento retributivo riservato ai presidenti.

Per quanto concerne il rapporto tra la nuova previsione e quella succitata (articolo 1, comma 320, della legge n. 145/2018) si ribadisce che le risorse già stanziare con la scorsa legge di bilancio sono sufficienti anche per l'assunzione di 18 referendari di TAR e, quindi, a maggior ragione, sono sufficienti le risorse indicate nella proposta emendativa. Deve però segnalarsi che nella precedente previsione di spesa non era, ovviamente, considerato l'ulteriore e ultimo anno dello sviluppo della carriera nel decennio, anno che dovrà essere menzionato. A questo proposito per quanto concerne specificatamente l'anno 2019 si segnala che il relativo importo dovrà essere ridotto proporzionalmente alla residua durata temporale dell'esercizio finanziario.

La stabilizzazione dei posti previsti dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si rende necessaria in ragione dello sforzo intrapreso dalla Giustizia amministrativa per pervenire in tempi brevi alla totale eliminazione dell'arretrato (anche allo scopo di ridurre le indennità dovute per la cd. "legge Pinto"), sforzo che richiede la fissazione di udienze aggiuntive nel corso dell'anno (in via amministrativa si pure è disposta, a questi fini, presso il Consiglio di Stato, la trasformazione della seconda sezione, in precedenza consultiva, in sezione giurisdizionale).

Doverosamente infine si osserva che l'aumento del personale di magistratura, soprattutto se si prevede di aumentare il numero delle sezioni esistenti, non può andare disgiunto dall'incremento anche del personale amministrativo e, in particolare, di almeno due dirigenti di seconda fascia (uno per il Consiglio di Stato e uno per le sezioni del TAR Lazio). È previsto, infatti, che a ogni sezione (del Consiglio di Stato o "esterna" del TAR Lazio) sia preposto un dirigente di seconda fascia; in mancanza – e allo stato tale mancanza ricorre – non sarebbe possibile dare concreto avvio all'operatività delle nuove sezioni eventualmente istituite (sul punto si allega una seconda tabella).



CARLOTTI
GABRIELE
11.11
.2019
11:53:24
UTC